

DELIBERA C.C. 22/07

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA l'argomento il sindaco;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO, altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007 n. 296/2006, il quale dà facoltà ai Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con apposita deliberazione Consiliare:

- Con possibile variazione dell'aliquota che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l'introduzione di una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che i Comuni possono deliberare tale aliquota anche in assenza di un provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

VISTI, altresì:

- il D.M. 19.03.2007 del Ministro dell'interno che ha disposto il differimento al 30 aprile 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007 degli enti locali;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L.Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- CONSIDERATO CHE:
- l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è istituita nel Comune di Poviglio dall'anno 2000 sempre con l'aliquota dello 0,20 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2006 ha confermato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 1.3.2007 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio 2007 - Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2007 e triennale 2007/2009";

- **VALUTATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NON PROCEDERE AD ALCUN AUMENTO DI ALIQUOTA MANTENENDO INVARIATA L'ALIQUOTA VIGENTE IN 0,20 PUNTI PERCENTUALI ANCHE PER L'ANNO 2007;**
-

PRESO ATTO del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 11 e n. 4 contrari (Covi, Bertoss, Dall'Asta e Bettuzzi), espressi dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) **PER LA NARRATIVA CHE PRECEDE E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE ATTO, DI CONFERMARE PER L'ANNO 2007 LA VIGENTE ALIQUOTA IN 0,20 PUNTI PERCENTUALI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEL COMUNE DI POVIGLIO.**
- 2) di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti connessi all'adozione della presente deliberazione.